

## CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2023

**TITOLO: “Monitoraggio Sanitario di allevamenti di Hermetia Illucens per il Consumo quali mangimi e sviluppo di protocolli per la gestione del rischio..” IZSLT 10/23.**

Numero identificativo del progetto: **IZSLT 10/23**

Codice CUP: **G89I23001490001**

### PREMESSO CHE

- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota del 22/11/2023 prot. n. 29659 ha approvato i progetti di Ricerca Corrente 2023, incluso il progetto dal titolo “Monitoraggio Sanitario di allevamenti di Hermetia Illucens per il Consumo quali mangimi e sviluppo di protocolli per la gestione del rischio.” - IZSLT 10/23, d’ora in avanti semplicemente “Progetto”;
- Il progetto di ricerca è coordinato dall’IZSLT quale istituto Capofila ed è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, l’ASL Viterbo – Servizi Veterinari che dichiara di ben conoscere i contenuti del progetto di ricerca stesso.
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” - con sede legale in Roma, via Appia Nuova n.1411, 00178 - Partita IVA 00887091007, di seguito denominato “Istituto Capofila”, rappresentato dal Commissario Straordinario, Dr. Stefano Palomba

E

l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità “Azienda”) – Partita IVA 01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a [REDACTED] Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT,

Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Nell'ambito della presente convenzione, l'Istituto Capofila, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba, in qualità di Rappresentante Legale, assegna all'Azienda, come sopra rappresentata, che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca previste nel progetto.

Art. 2 -L'Azienda opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo che eventualmente potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile Scientifico del progetto, Dott.ssa Erminia Sezzi, in accordo con il Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa dell'Azienda, Dott. Nicola Ferrarini.

Art. 3 - Il progetto ha durata di 24 mesi a decorrere dalla comunicazione d'inizio lavori del Responsabile Scientifico del progetto dell'Istituto Capofila, fissata al giorno 15/12/2023. Tale durata coincide con la durata della convenzione.

Art. 4 - I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'Azienda sono quelli indicati nelle fasi previste dal progetto, agli atti e a conoscenza delle parti.

Art. 5 - L'Istituto Capofila si impegna a riversare all'Azienda associata, quale contributo per l'esecuzione della parte di ricerca affidata, l'importo massimo di 4.000,00 Euro. Le spese annesse dovranno rispettare la ripartizione indicata nella scheda del progetto presentato al Ministero della Salute. Qualunque modifica del piano di spesa dovrà essere approvato, su richiesta del responsabile della Unità Operativa dell'Azienda al Responsabile Capofila, dal Ministero della Salute, Ente finanziatore.

Art. 6- La quota di finanziamento assegnata all'Azienda sarà successivamente corrisposta dal Capofila solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero della Salute e dopo la relativa comunicazione da parte del Capofila all'Azienda. In seguito alla sottoscrizione della presente convenzione l'Istituto Capofila si impegna a corrispondere all'Azienda la quota parte percentuale pari ad un acconto dell'80% e successivo saldo del restante 20%. In particolare, il saldo finale sarà in ogni caso corrisposto dall'Istituto Capofila in tempi successivi alla erogazione del saldo stesso da parte del Ministero della Salute. Resta inteso che il Ministero della Salute erogherà il saldo finale solo successivamente alla approvazione della relazione finale e della

rendicontazione economica dei costi sostenuti.

Art. 7- L'istituto Capofila si impegna ad erogare, attraverso bonifico bancario, la somma indicata nell'articolo 5, secondo le quote che di volta in volta riceverà dal Ministero della Salute. L'importo sarà corrisposto, previa ricezione della nota di debito da parte dell'Azienda. Tale somma verrà liquidata bonifico a favore della ASL Viterbo alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con sede in Via Genova, 52 - filiale 14500, Viterbo 01100

IBAN: IT66R010051450000000218040

BIC: BNLIITRR

Art. 8 – L'Azienda si impegna a cooperare con il Responsabile Scientifico dell'Istituto Capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 9 - Il Responsabile Scientifico del progetto, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili Scientifici delle unità operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della ricerca stessa.

Art. 10 - Il Responsabile Scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.

Art. 11 - L'Istituto Capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Azienda. Con assenso scritto o su richiesta dell'Istituto Capofila, durante lo svolgimento della ricerca, possono essere apportate al programma eventuali modifiche ritenute necessarie, debitamente motivate.

Art. 12 - Entro 30 giorni dal termine di ogni fase di propria competenza, il Responsabile Scientifico dell'Azienda dovrà consegnare al Responsabile Scientifico del progetto la relazione scientifica, debitamente sottoscritta, delle attività svolte.

Art. 13 - Entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di propria competenza, l'Azienda farà pervenire al Responsabile Scientifico del progetto l'elaborato finale, che dovrà riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche

utilizzate, sui risultati complessivi ottenuti ed il prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, di cui all'art. 5.

Nei casi documentati in cui l'Azienda non provveda ad inviare le relazioni di competenza, ovvero in cui le indagini affidatele non soddisfino gli obiettivi previsti (ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al precedente art. 2), o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto, per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Azienda non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell'Istituto Capofila risolvere unilateralmente la presente convenzione, trattenendo il saldo e richiedendo, se del caso, la restituzione in tutto o in parte degli eventuali anticipi erogati.

In tal caso, l'attività di ricerca non eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, può essere avocata dall'Istituto Capofila o essere da questo assegnata ad altro Ente Partner.

Art. 14 – Ogni eventuale pubblicazione derivata dai risultati ottenuti dalla ricerca oggetto della presente convenzione dovrà citare tutti i partecipanti alla ricerca e che tali risultati sono conseguenti alla ricerca stessa, realizzata con il contributo del Ministero della Salute.

Art. 15 - Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale strutturato e non strutturato che, in applicazione della presente convenzione, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l'altra Parte.

Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l'altra Parte per attività relative alla ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'altra parte. Ciascuna delle due parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi. Nell'ipotesi che l'Ente ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi:

ASL di Viterbo – via Enrico Fermi 15 – 01100 VITERBO – PEC

prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Ente Capofila - via Appia Nuova n.1411, 00178 Roma - Fax 0679340724 – Email PEC izslt@legalmail.it.

Art. 16 - Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell'altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;

La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

Art. 17 - La presente Convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 18 - La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo che è assolta in modo virtuale dall'IZS LT ai sensi del ex art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642- autorizzazione Agenzie delle Entrate del 28/07/2016 n. 100801.

Art. 19 - Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati

a terzi, qualora tale comunicazione fosse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

Art. 20 - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese di copia, stampa nonché ogni altra spesa, connessa e conseguente al presente atto, sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 19 - La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana "M. Aleandri"

Per l'ASL di Viterbo –  
IL DELEGATO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Simona Di Giovanni

"imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972" autorizzazione del 28/07/2016 n. 100801